



LO SAI CHE...?



*Si ricorda che gli SPORTELLI
INFODISABILITÀ' sono a*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it

FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698411

e-mail sonja.rosso@monviso.it

La sede di: SALUZZO

- Via Vittime di Brescia 3

telefono 0175/210711

garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)



01/2026

S
t
a
m
p
a
r
o

i
n

p
r
o
p
r
i
o

LO SAI CHE...?

NEL MESE DI DICEMBRE 2025, L'AGENZIA DELL'ENTRATE HA PUBBLICATO LA NUOVA GUIDA CIRCA - LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ. In previsione delle future

dichiarazioni dei redditi, qui di seguito, riportiamo uno stralcio dedicato alle deduzioni e alle detrazioni dai redditi

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:

- le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di farmaci o medicinali)
- le spese di "assistenza specifica".

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.



ATTENZIONE

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente. Trattandosi di oneri deducibili, non si applica l'obbligo di tracciabilità del pagamento, previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall'Irpef nella misura del 19%.

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogo (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa. In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.



LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- il trasporto in ambulanza della persona con disabilità
- il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità



- l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione

- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese

la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione

- l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità

- l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordi e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico

- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche



- i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità.

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordi, sussidi tecnici e informatici e cucine, **si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità.** Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che la persona con disabilità produca, oltre alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista dell'Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Quest'ultima certificazione è necessaria se dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata non risulta il collegamento funzionale.

Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi è prevista la detrazione del 19%, sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. L'agevolazione riguarda le persone con disabilità sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.



Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo. Inoltre, dal 2020 l'agevolazione può essere richiesta solo se l'onere è sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

LA DOCUMENTAZIONE

Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati "persone con disabilità", oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che hanno ricevuto la certificazione da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di necessità di sostegno intensivo indicata nell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un'invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare:

La detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.

Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento "tracciabili".

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato.

Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici

La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali

obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

LO SAI CHE...

Nuova legge 106: più permessi nel 2026

Dal 2026 scattano le agevolazioni previste dalla legge 106, che vanno ad aggiungersi a quanto già previsto dalla legge 104 in materia di tutele lavorative e disabilità per i lavoratori del settore pubblico e privato. Le nuove agevolazioni della Legge 106 vanno nella medesima direzione della Legge 104/92, ovvero garantire maggiore supporto a **lavoratori con disabilità** (con almeno il 74% di invalidità) o con **malattie oncologiche** o a genitori di minori con **disabilità o malattie oncologiche**.

Le tutele introdotte consistono, in maniera generale, in:

Prolungamento del periodo di congedo dal lavoro

Priorità di accesso allo smartworking

10 ore aggiuntive di permessi retribuiti

I nuovi Permessi di lavoro sono per visite, esami strumentali e cure mediche. Si tratta della possibilità di fruire di 10 ore aggiuntive di permessi retribuiti per cure.

I beneficiari individuati sono dipendenti con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% figlio minorenni con malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Per quali esami? Visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche cure mediche frequenti

E' però necessario essere in possesso di prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Le 10 ore aggiuntive di permesso prevedono il riconoscimento della copertura figurativa. Inoltre, vengono **considerate e gestite come assenze per gravi patologie richiedenti terapie salvavita**: pertanto, ai lavoratori viene corrisposta l'indennità economica vigente in materia di malattia.



Nel settore privato l'indennità sarà corrisposta direttamente dal datore di lavoro, che poi **recupererà l'importo** scalando la cifra dai contributi che deve versare all'INPS. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

LO SAI CHE...?

Pensioni e invalidità 2026: ecco i nuovi importi, i limiti di reddito

Con la pubblicazione della **circolare n. 153 del 19 dicembre 2025**, l'INPS ha definito i nuovi parametri per le prestazioni assistenziali. Per il 2026, l'indice di rivalutazione provvisorio per pensioni e assegni è pari al +1,40%, mentre i limiti di reddito aumentano dell'1,30%. Le indennità registrano invece un incremento provvisorio del 4,16%.

Per i titolari di pensione tra i 18 e i 67 anni, l'importo massimo della maggiorazione per il 2026 è di 407,58 euro mensili. I limiti di reddito per accedere a questo beneficio sono di 9.727,77 euro per i single e 16.828,89 euro per i coniugati.

Prestazione	Importo mensile 2026	Limite di reddito 2026
Pensione ciechi civili assoluti	368,46 €	20.029,55 €
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	340,71 €	20.029,55 €
Pensione ciechi civili parziali	340,71 €	20.029,55 €
Pensione invalidi civili totali	340,71 €	20.029,55 €
Pensione sordi	340,71 €	20.029,55 €
Assegno mensile invalidi civili parziali	340,71 €	5.852,21 €
Indennità mensile frequenza minori	340,71 €	5.852,21 €
Indennità accompagnamento ciechi assoluti	1.064,98 €	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi totali	552,57 €	Nessuno
Indennità comunicazione sordi	274,17 €	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	238,14 €	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	611,85 €	Nessuno